



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

relativa al

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 74s/2017

promosso nei confronti di

Mauro Lorenzi – Tesserato F.I.G. n. 211016

Il procedimento in oggetto nasce dal “rapporto informativo” del Segretario del Golf Club Bergamo “L’Albenza” per l’illecito che il tesserato Mauro Lorenzi ha commesso in occasione della gara “5° Bonfanti Elevatori” disputatasi presso il Golf Club Bergamo “L’Albenza” consistente nella sottoscrizione e consegna di uno score con un risultato inferiore a quello reale ed effettivo.

Il rapporto informativo riferisce quanto segue:

“Al termine del giro convenzionale il Signor Paolo Giannini Mochi (tessera F.I.G. n. 13204 – iscritto presso il Golf Club Jesolo) raggiungeva la nostra Segreteria per segnalare un probabile errore nello score del compagno di gioco, Signor Mauro Lorenzi (tessera F.I.G. 211016 – iscritto presso il Golf Club Udine). Tale indicazione traeva spunto dal risultato conseguito da quest’ultimo (e visualizzato sui monitor esterni alla Segreteria), a parere del Signor Giannini Mochi non conforme a quanto effettivamente visto sul percorso di gioco.

Procedo quindi all’immediato esame dello score del Signor Lorenzi, analizzando con il Signor Giannini Mochi il punteggio segnato ad ogni buca. La sua attenzione veniva richiamata dal risultato riportato alla buca n. 18, e cioè 5 (vedesi il documento qui allegato).

Con il Signor Giannini Mochi si provava quindi a ricostruire il gioco della suddetta buca da parte del Signor Lorenzi (erano trascorsi appena pochi minuti dalla sua conclusione) e, con facilità, si giungeva alla conclusione che il risultato corretto fosse pari a 6 colpi.

Provvedo quindi a convocare il Signor Mauro Lorenzi e la sua marcatrice, la Signora Cristina Coslovich (tessera F.I.G. n. 211013 – iscritta presso il Golf Club Udine). Con loro si procedeva al riesame dello score ed, in particolare, si provava a rivedere quanto effettivamente avvenuto alla buca oggetto della discussione.

Dalla ricostruzione del Signor Lorenzi emergeva chiaramente che il numero dei colpi lì giocato era pari a 6 (e non 5 come riportato sullo score). A quel punto chiedevo al giocatore stesso ed al suo compagno di gioco, Signor Paolo Giannini Mochi, di riassumere in forma scritta quanto realmente accaduto all’ultima buca del giro convenzionale (si veda il documento qui allegato, riportante le firme dei due protagonisti).

Appurata l’infrazione del Signor Lorenzi della Regola 6-6d, gli comunicavo la squalifica dalla gara e lo informavo che avrei provveduto a trasmettere opportuna segnalazione agli Organi competenti della Federazione Italiana Golf.

I giorni successivi venivo contattato dal quarto componente del team, Signor Giovanni Scotti (tessera F.I.G. n. 23720 – iscritto presso il Golf Club Bergamo “L’Albenza”) il quale mi informava che anche il punteggio indicato alla buca n. 9 (4 colpi) risultava non corretto poiché con il quarto colpo il



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Signor Lorenzi non aveva ancora raggiunto il green (attraverso la ricostruzione della buca fatta dal Signor Scotti, si sapeva che il primo colpo era terminato nell'adiacente buca 8; il secondo colpo colpiva una pianta e si fermava ancora sulla buca 8; con il terzo colpo il Signor Lorenzi tirava la pallina alla sinistra della buca 9, sull'adiacente buca 18; quindi con il quarto colpo raggiungeva finalmente la zona immediatamente precedente il green della buca 9).

Nella stessa giornata (sabato 4 novembre u.s.) il Signor Lorenzi raggiungeva nuovamente il nostro Circolo, per partecipare alla competizione in calendario (Coppa Giada). Prima di iniziare il gioco mi chiedeva la disponibilità di alcuni minuti per precisare che in occasione della gara precedente aveva sicuramente commesso un errore alla buca 18, ma che si trattava di una semplice distrazione. A quel punto lo informavo che anche il punteggio della buca 9 risultava non corretto (si veda lo score del Signor Giannini Mochi ove, alla buca in questione, si nota la correzione del punteggio segnato dal Signor Lorenzi stesso) e che avrei provveduto a segnalare anche questo punto ai referenti della Federazione Italiana Golf.

Alle luce della documentazione acquisita si rileva che:

- a) il fatto di avere consegnato e sottoscritto uno score con un risultato inferiore in ben due buche (la 9 e la 18) a quello reale ed effettivo costituisce circostanza pacifica ed incontestata;
- b) il signor Lorenzi ha riconosciuto di avere sottoscritto uno score con punteggio errato nelle due buche di cui si è detto;
- c) il signor Lorenzi aveva, all'epoca, un Hcp EGA di 9,5 e, dunque, era (ed è) giocatore esperto;
- d) le dichiarazioni rese dalla giocatrice Coslovich (cfr. la memoria 3 settembre 2018), pur confermando i "pasticci" (ricavabili dall'esame dello stesso score) da lei commessi nella registrazione dei punteggi conseguiti dal Lorenzi (di cui era marcatrice) non sono sufficienti ad elidere la connotazione dolosa dell'illecito contestato. A quest'ultimo proposito, occorre rilevare che:
 - i) non è plausibile che la mera sofferenza addotta dal Lorenzi per le vesciche ai piedi di quel giorno possa averlo indotto a dichiarare ben due risultati inferiori a quelli effettivi;
 - ii) il signor Lorenzi ha annotato nella colonna "marker" del tesserato Paolo Giannini Mochi (da lui marcato) di avere chiuso la buca nove in 5 colpi, così che non si spiega il perché egli abbia dichiarato di averla chiusa nei 4 colpi che, conformemente, la sua marcatrice risulta avere registrato sullo score;
 - iii) la postuma correzione di quell'annotazione (da 5 a 4 colpi) nella colonna "marker" è indicativa della volontà di uniformare il risultato annotato al numero inferiore di colpi effettivamente dichiarato quale risultante dallo score che il signor Lorenzi ha poi sottoscritto all'esito delle operazioni di verifica e controllo;
 - iv) non è credibile che la correzione di cui al punto che precede sia stata effettuata dalla signora Coslovich (compagna dell'incolpato). In proposito, la dichiarazione (per vero assai poco chiara) con la quale la signora Coslovich si è addossata la responsabilità dell'errore relativo alla buca 9 è inconferente ed inverosimile al tempo stesso. Inconferente, perché sullo score del Lorenzi non risulta alcuna correzione del risultato di 4 colpi della buca 9, segno che la signora Coslovich lo ha scritto in modo evidentemente conforme a quanto dichiarato dall'incolpato. Incredibile, perché non solo non è verosimile che la signora Coslovich si sia preoccupata di controllare e di correggere (e per quale



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ragione, poi?) il risultato annotato dal Lorenzi nella colonna marker dello score del tesserato Paolo Giannini Mochi, ma anche perché non è plausibile che la signora Coslovich, dopo avere rilevato la non coincidenza tra il risultato dichiarato dal Lorenzi e quello da lui appuntato sulla colonna marker, non ne abbia informato il Lorenzi, immediatamente e prima della consegna dello score, per ricostruire assieme a lui (e, nel caso, assieme agli altri componenti del team) i colpi effettivamente giocati in quella buca.

La dichiarazione della tesserata Coslovic è, per questi motivi, priva di valenza probatoria e come tale esime da approfondimenti ulteriori, che finirebbero per riguardarne la veridicità e che rischierebbero di fare entrare in gioco la fattispecie prevista dall'art. 17 n. 1 lettera s) del Regolamento di Giustizia [che punisce il tesserato che renda dichiarazioni mendaci con la sanzione della squalifica temporanea "per un periodo da un mese a un anno"] e/o, in ipotesi, la fattispecie prevista alla lettera a) dello stesso articolo [che punisce con la sospensione per un periodo da diciotto mesi alla radiazione i casi di "alterazione fisica dello score" o di "doloso concorso con l'autore materiale dell'alterazione (quando ciò comporti alterazione del risultato effettivamente conseguito)"]

Fermo quanto precede, si deve tuttavia rilevare che il signor Lorenzi ha spontaneamente riconosciuto il proprio illecito e non risulta avere precedenti disciplinari: ciò che può apprezzarsi quale attenuante idonea a temperare la sanzione minima prevista dall'art. 17 lettera c) del Regolamento di Giustizia per il caso di dolosa sottoscrizione di uno score con un risultato inferiore a quello reale ed effettivo.

MAURO LORENZI (*) P.Q.M.

si commina al tesserato ~~Fausto Maserati~~ la sanzione della sospensione temporanea per un periodo di otto mesi e quindi della perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG durante tale periodo.

Bologna, 18 settembre 2018

AVV. GIORGIO VASELLI
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche

(*) corretto su due esecuzioni